

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 22 giugno 2010

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 321/2009	ord. 14 settembre 2009 Corte di cassazione - Norbiato Carlo c/ Tamone Leonardo ed altri	art. 2, c. 1° lett. r) legge Regione autonoma Valle d'Aosta 07/08/2007 n. 20 (Elezioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilità del legale rappresentante e dei direttori di una struttura sanitaria o socio-sanitaria prevista che intrattenga rapporti contrattuali con l'USL regionale) - rif. artt. 3 e 51 Costituzione	per Norbiato Carlo: Laura FORMENTIN Filippo LUBRANO per Tamone Leonardo ed altri: Domenico PALMAS Francesco VANNI per Prola Piero: Gianluca CONTALDI Mario CONTALDI Roberto LONGHIN per Regione Valle d'Aosta: Francesco Saverio MARINI	QUARANTA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 223, 224 e 225/2009	<p>n. 3 ordd. 27 maggio 2009 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio</p> <p>- Eurofly s.p.a. c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed altri</p> <p>- Meridiana s.p.a. c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed altri</p> <p>- Federconsumatori, Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed altra</p>	<p>art. 4, c. 4° quinquies decreto legge 23/12/2003 n. 347, convertito con modificazioni in legge 18/02/2004 n. 39, aggiunto da art. 1, c. 10° decreto legge 28/08/2008 n. 134, convertito con modificazioni in legge 27/10/2008 n. 166</p> <p>(Impresa e imprenditore - Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi - Operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009, tra imprese operanti nei servizi pubblici essenziali connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato, relativo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Esclusione della necessità di autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Obbligo delle stesse imprese di notificare le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione - Previsione dell'adozione da parte dell'Autorità, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, della prescrizione delle predette misure con le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie, nonché della definizione del termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare - Sanzioni in caso di inottemperanza)</p> <p>- rif. artt. 3 e 41 Costituzione</p>	<p>per Eurofly s.p.a. e per Meridiana s.p.a.:</p> <p>Cristoforo OSTI</p> <p>Romolo PERSIANI</p> <p>Aldo TRAVI</p> <p>(ord. 223 e 224/2009)</p> <p>per Commissario Straordinario di Alitalia - Linee Aeree Italiane s.p.a. in ammin. straord.:</p> <p>Mario SANINO</p> <p>per Alitalia - Compagnia Aerea Italiana s.p.a.:</p> <p>Filippo LATTANZI</p> <p>Massimo LUCIANI</p> <p>Gian Michele ROBERTI</p> <p>Avv. STATO Paolo GENTILI</p>	TESAURO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 69/2009	Regione Toscana c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	artt. 3, c. 9° e 25, c. 2° lett. a), f), g), e h) legge 23/07/2009 n. 99	per Regione Toscana: Lucia BORA	DE SIERVO	(*) Intervenienti
			<p>(Edilizia e urbanistica - Turismo - Strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi) - Installazioni e rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento - Possibilità di collocazione permanente senza previsione di un termine per la rimozione - Esclusione che si tratti di attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Contrasto con il testo unico in materia edilizia e con la normativa della Regione ricorrente per il governo del territorio, secondo cui l'installazione permanente di manufatti di qualunque genere equivale a trasformazione urbanistica ed edilizia soggetta a permesso di costruire;</p> <p>Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione - Lamentata assenza di limiti della suddetta dichiarazione, senza alcuna previsione di una intesa o analoga forma di raccordo con le Regioni territorialmente interessate, nonostante l'incidenza su materie di competenza regionale ;</p> <p>Obbligo di determinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Mancata previsione di criteri direttivi volti ad assicurare la disciplina del procedimento dell'intesa sì da garantirne il carattere "forte" - Lamentata rimessione allo Stato della possibilità di decidere unilateralmente, con conseguente vanificazione della previsione dell'intesa; Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro</p>	<p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature ONLUS ONG: (*) Alessandro GIADROSSI Alessio PETRETTI</p> <p>per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>		

dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione di un ruolo adeguatamente incisivo della Regione, nonostante l'incidenza del procedimento su materie di competenza regionale;

Previsione che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate e che tale provvedimento sostituisce ogni atto necessario per la realizzazione delle opere, ad eccezione della VIA e della VAS - Mancata previsione di un ruolo adeguatamente incisivo della Regione, nonostante l'incidenza del procedimento su materie di competenza regionale)

- rif. artt. 117, 118 e 120 Costituzione; art. 3, c. 1° lett. e) decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380; art. 78, c. 1° lett. b) legge Regione Toscana 03/01/2005 n. 1

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 70/2009	Regione Umbria c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>artt. 25, c. 2° lett. a), f), e g), 26, c. 1° e 27, c. 27° legge 23/07/2009 n. 99</p> <p>(Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione - Lamentata carenza di intesa con le Regioni territorialmente interessate, nonostante l'incidenza su materie di competenza regionale;</p> <p>Obbligo di determinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Lamentata mancanza di coinvolgimento delle Regioni sia nelle intese sia nell'esercizio del potere sostitutivo, nella parte in cui esso possa risultare legittimo;</p> <p>Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Regione direttamente interessata, in relazione ai profili di localizzazione territoriale;</p> <p>Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito - Lamentata omessa previsione dell'intesa Stato-Regioni per la definizione "in astratto" e dell'intesa con la singola Regione interessata;</p>	<p>per Regione Umbria: Giandomenico FALCON Luigi MANZI</p> <p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature ONLUS ONG: (*) Alessandro GIADROSSI Alessio PETRETTI</p> <p>per CODACONS: (*) Carlo RIENZI</p> <p>per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>	DE SIERVO	(* Intervenienti

Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, allocati in impianti industriali dismessi, ed impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, per i quali sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva - Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del d.l. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, che consentono di derogare, alle condizioni ivi previste, alle disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale - Ritenuta natura di norma derogatoria al normale assetto dei principi di governo del territorio e di tutela della salute non costituente principio fondamentale, nonché lamentata vanificazione del contenuto dell'intesa che la Regione è chiamata a dare rispetto all'autorizzazione dell'impianto prevista dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 7/2002, convertito dalla legge n. 55/2002)

- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 118, c. 1° e 120 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 71/2009	Regione Liguria c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p data-bbox="698 177 1211 233">artt. 25, c. 2° lett. a) e g) e 27, c. 27° legge 23/07/2009 n. 99</p> <p data-bbox="698 272 1211 523">(Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione - Lamentata carenza di intesa con le Regioni territorialmente interessate, nonostante l'incidenza su materie di competenza regionale;</p> <p data-bbox="698 531 1211 906">Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Regione direttamente interessata, in relazione ai profili di localizzazione territoriale;</p> <p data-bbox="698 914 1211 1455">Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, allocati in impianti industriali dismessi, ed impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, per i quali sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva - Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del d.l. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, che consentono di derogare, alle condizioni ivi previste, alle disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale - Ritenuta natura di norma derogatoria al normale assetto dei principi di governo del territorio e di tutela della salute non costituente principio fondamentale, nonché lamentata vanificazione del contenuto dell'intesa che la Regione è chiamata a dare rispetto all'autorizzazione dell'impianto prevista</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 264">per Regione Liguria: Giandomenico FALCON Luigi MANZI</p> <p data-bbox="1211 304 1621 328">Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p data-bbox="1211 368 1621 424">per CODACONS: (*) Carlo RIENZI</p> <p data-bbox="1211 464 1621 555">per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>	DE SIERVO	(*) Intervenienti

dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 7/2002, convertito dalla legge n. 55/2002)

- rif. artt. 117, c. 3° e 4° e 118, c. 1° Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ric. 72/2009	Regione Puglia c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>art. 25, c. 2° lett. g) legge 23/07/2009 n. 99</p> <p>(Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Ritenuta inadeguatezza del livello di coinvolgimento delle Regioni e omesso coinvolgimento della Regione interessata in relazione alla localizzazione degli impianti - Lamentato esautoramento della Regione, titolare di poteri legislativi concorrenti nelle materie di ambiente e governo del territorio, dalle correlate funzioni amministrative)</p>	<p>per Regione Puglia: Maria LIBERTI</p> <p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per CODACONS: (*) Carlo RIENZI</p> <p>per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>	DE SIERVO	(*) Intervenienti
			- rif. artt. 117, c. 3°, 118, c. 1° e 120 Costituzione			

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ric. 73/2009	Regione Basilicata c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>artt. 25, c. 1° e 2° lett. g) e 26, c. 1° legge 23/07/2009 n. 99</p> <p>(Energia - Delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate - Adozione dei decreti su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario - Lamentata carenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni, titolari di competenze legislative e amministrative quantomeno paritarie, sulla localizzazione degli impianti;</p> <p>Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Regione direttamente interessata, in relazione ai profili di localizzazione territoriale, nonché inadeguatezza dell'intesa prevista superabile con decisione unilaterale;</p>	<p>per Regione Basilicata: Maurizio R. BRANCATI Mirella VIGGIANI</p> <p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature ONLUS ONG: (*) Valentina STEFUTTI Alessio PETRETTI</p> <p>per CODACONS: (*) Carlo RIENZI</p> <p>per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>	DE SIERVO	(*) Intervenienti

Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito - Lamentata carenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni, titolari di competenze legislative e amministrative quantomeno paritarie)

- rif. artt. 117 e 118 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ric. 75/2009	Regione Piemonte c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p data-bbox="698 177 1211 233">artt. 25, c. 2° lett. g), 26, c. 1° e 27, c. 27° legge 23/07/2009 n. 99</p> <p data-bbox="698 272 1211 715">(Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Regione direttamente interessata, in relazione ai profili di localizzazione territoriale;</p> <p data-bbox="698 722 1211 1102">Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito - Lamentata carenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni - Mancata precisazione che l'intesa con la Regione interessata sulla localizzazione, deve già contenere l'individuazione del tipo di impianto da localizzare in quel territorio, scelto tra quelli indicati dalla deliberazione CIPE;</p> <p data-bbox="698 1110 1211 1455">Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, allocati in impianti industriali dismessi, ed impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, per i quali sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva - Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del d.l. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, che consentono di derogare, alle condizioni ivi previste, alle disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 264">per Regione Piemonte: Roberto CAVALLO PERIN Alberto ROMANO</p> <p data-bbox="1211 304 1621 328">Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p data-bbox="1211 368 1621 424">per CODACONS: (*) Carlo RIENZI</p> <p data-bbox="1211 464 1621 555">per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>	DE SIERVO	(*) Intervenienti

localizzazione territoriale - Lamentata natura di normativa di dettaglio in materie di legislazione concorrente quali produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e governo del territorio)

- rif. artt. 3, 117, 118 e 120 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
9	ric. 76/2009	Regione Lazio c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>artt. 3, c. 9°, 25, c. 1°, 2° lett. f), g), l) e q), 26, c. 1°, 27, c. 14°, 24° lett. c) e d), 28°, 31° e 34° legge 23/07/2009 n. 99</p> <p>(Edilizia e urbanistica - Turismo - Strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi) - Installazioni e rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento - Possibilità di collocazione permanente senza previsione di un termine per la rimozione - Esclusione che si tratti di attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Lamentata adozione di normativa puntuale e analitica nella materia concorrente del governo del territorio, nonché incidenza sulla materia del turismo riservata alla Regione;</p> <p>Energia - Energia nucleare - Delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate - Adozione dei decreti su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni - Lamentata inutilizzabilità del modulo della delega legislativa nell'ambito di competenze legislative concorrenti, nonché lamentata mancanza di compartecipazione paritaria delle Regioni nella forma dell'intesa;</p> <p>Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Obbligo di determinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Mancata previsione di</p>	<p>per Regione Lazio: Claudio CHIOLA</p> <p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p> <p>per TERN, Rete Elettrica Nazionale s.p.a.: (*) Romano VACCARELLA Giancarlo BRUNO Filomena PASSEGGIO</p>	DE SIERVO	(*) Intervenienti

criteri direttivi volti ad assicurare la disciplina del procedimento dell'intesa si da garantirne il carattere "forte" - Lamentata rimessione allo Stato della possibilità di decidere unilateralmente, con conseguente vanificazione della previsione dell'intesa;

Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Regione direttamente interessata, in relazione ai profili di localizzazione territoriale;

Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Controlli di sicurezza e di radioprotezione - Previsione che siano effettuati con il supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee - Previsione di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana - Lamentata estromissione delle Regioni;

Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito - Lamentata carenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni;

Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori - Mancata previsione di una intesa forte fra Stato e Conferenza unificata o Regione interessata - Interventi ammessi al relativo finanziamento - Lamentata adozione previa intesa con gli enti locali con totale estromissione della Regione; Rilascio dell'autorizzazione - Disciplina del procedimento da seguire in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione - Adozione di un decreto del

Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri integrato con la partecipazione del Presidente della Regione - Lamentato carattere simbolico della partecipazione regionale;

Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Varianti di rilievo localizzativi interessanti il tracciato degli elettrodotti - Approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e con il consenso del Presidente delle Regioni interessate - Mancata previsione di una intesa forte fra Stato e Conferenza unificata o con la Regione interessata; Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Delega legislativa per la disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Lamentata inutilizzabilità del modulo della delega legislativa nell'ambito di competenze legislative concorrenti;

Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto - Utilizzo del modulo della Conferenza dei servizi anziché dell'intesa;

Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto - Autorizzazione ai fini della conformità urbanistica dell'opera - Obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali - Lamentata contraddittorietà con la precedente norma secondo cui l'intesa con la Regione costituisce "variazione" degli strumenti urbanistici vigenti;

Autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione - Prevista Conferenza dei servizi con mera partecipazione della Regione accanto agli enti locali - Mancata previsione dell'intesa, necessaria nell'ambito di competenze legislative concorrenti)

- rif. artt. 76, 97, 117, 118 e 120 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
10	ric. 77/2009	Regione Calabria c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>art. 25, c. 2° lett. g) e h) legge 23/07/2009 n. 99</p> <p>(Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione di intesa con la Regione interessata alla localizzazione, titolare del potere di legislazione concorrente ed esclusiva - Lamentata natura di normativa di dettaglio non temperata dalla applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;</p> <p>Previsione che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate e che tale provvedimento sostituisce ogni atto necessario per la realizzazione delle opere, ad eccezione della VIA e della VAS - Mancata previsione di intesa con la Regione interessata alla localizzazione, titolare del potere di legislazione concorrente ed esclusiva)</p> <p>- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3° e 4°, 118 e 120 Costituzione</p>	<p>per Regione Calabria: Mariano CALOGERO Giuseppe NAIMO</p> <p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature ONLUS ONG: (*) Valentina STEFUTTI Alessio PETRETTI</p> <p>per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>	DE SIERVO	(*) Intervenienti

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
11	ric. 82/2009	Regione Marche c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	artt. 25, c. 2° lett. a), f), g) e h) e 26, c. 1° legge 23/07/2009 n. 99	per Regione Marche: Stefano GRASSI	DE SIERVO	(*) Interveniente
			<p>(Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione - Lamentata introduzione di una nuova funzione amministrativa allocata in capo ad organi dello Stato, incidente su materie di legislazione concorrente, senza la previsione di una intesa forte con le Regioni territorialmente interessate;</p> <p>Obbligo di determinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Lamentato sostanziale svuotamento di significato delle intese in senso forte necessarie a garantire la legittimità della chiamata in sussidiarietà, introduzione di una ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei presupposti costituzionali;</p> <p>Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Lamentata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata e non invece con ciascuna delle Regioni interessate, necessaria per le ipotesi di chiamata in sussidiarietà di funzioni relative a materie di legislazione concorrente;</p> <p>Previsione che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate e che tale provvedimento sostituisce ogni atto necessario per la realizzazione delle opere, ad eccezione della VIA e della VAS - Lamentata</p>	<p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per ENEL s.p.a.:(*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>		

previsione della mera partecipazione delle Regioni interessate anziché l'intesa forte, nonostante l'incidenza del procedimento su materie di competenza regionale;
Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito -
Lamentata previsione di potere regolamentare statale in materie di legislazione concorrente, o, in subordine, chiamata in sussidiarietà di funzioni in materie di legislazione concorrente senza previsione dell'intesa forte con la Regione interessata)

- rif. artt. 3, 117, c. 3° e 6°, 118 e 120, c. 2°
Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
12	ric. 83/2009	Regione Emilia-Romagna c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>artt. 25, c. 2° lett. a), f), g) e h) e 26, c. 1° legge 23/07/2009 n. 99</p> <p>(Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Obbligo di determinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti - Lamentata previsione di potere sostitutivo statale al di fuori dei presupposti costituzionali, mancanza di coinvolgimento adeguato delle Regioni sia nelle intese sia nell'esercizio del potere sostitutivo;</p> <p>Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Regione direttamente interessata, in relazione ai profili di localizzazione territoriale ed alle caratteristiche della centrale;</p> <p>Previsione che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate e che tale provvedimento sostituisce ogni atto necessario per la realizzazione delle opere, ad eccezione della VIA e della VAS - Mancata previsione dell'intesa con la Regione direttamente interessata;</p> <p>Possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione - Lamentata carenza di intesa con le Regioni territorialmente interessate, nonostante l'incidenza su materie di competenza regionale;</p> <p>Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con</p>	<p>per Regione Emilia-Romagna: Giandomenico FALCON Rosaria RUSSO VALENTINI</p> <p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature ONLUS ONG: (*) Alessio PETRETTI</p> <p>per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>	DE SIERVO	(*) Intervenienti

delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito - Lamentato esercizio della potestà regolamentare statale in materie di competenza concorrente, in subordine, omessa previsione dell'intesa Stato-Regioni)

- rif. artt. 117, c. 3°, 4° e 6°, 118 e 120, c. 2° Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

13	ric. 91/2009	Regione Molise c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>artt. 25, c. 2° lett. g) e 26, c. 1° legge 23/07/2009 n. 99</p> <p>(Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Lamentata esclusione delle Regioni dal processo decisionale sulla localizzazione degli impianti, sullo smaltimento delle scorie radioattive e lo smantellamento delle strutture non più in attività, nonostante l'incidenza del procedimento su materie di competenza regionale;</p> <p>Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito - Lamentata carenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni nonostante l'incidenza su materie di competenza regionale)</p> <p>- rif. artt. 117, c. 3° e 118 Costituzione</p>	<p>per Regione Molise: Vincenzo COLALILLO</p> <p>Avv. STATO Danilo DEL GAIZO</p> <p>per ENEL s.p.a.: (*) Beniamino CARAVITA di TORITTO Carlo MALINCONICO</p>	DE SIERVO	<p>Ricorso notificato fuori termine. (*) Interveniente</p>
----	--------------	---	--	--	-----------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
14	ric. 43/2009	Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione Calabria	<p>artt. 1 lett. a) e b), 2, c. 1°, 2°, 3° e 6°, 5 e 6 legge Regione Calabria 30/04/2009, n. 11</p> <p>(Contabilità e bilancio - Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Copertura del disavanzo 2008 mediante il gettito derivante dall'incremento, per l'anno 2009, delle aliquote fiscali nella misura massima prevista dalla vigente normativa e mediante ogni altra risorsa necessaria - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali;</p> <p>Copertura del disavanzo 2007 mediante l'Accordo per il rientro dai disavanzi disciplinato dalla legge regionale censurata - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali;</p> <p>Autorizzazione alla Giunta regionale a definire e stipulare l'accordo per il rientro dai disavanzi previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali;</p> <p>Regolamentazione dell'accordo per il rientro dal disavanzo sanitario per l'anno 2007 - Lamentata unilateralità degli interventi in contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali;</p> <p>Attribuzione ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere del compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007 - Lamentata indebita estensione al territorio della Regione Calabria delle procedure di prescrizione dei debiti pregressi nel settore sanitario valevoli solo per le Regioni che sottoscrivono con lo Stato un Accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi, contrasto con le modalità stabilite dalle leggi finanziarie statali;</p> <p>Individuazione delle risorse che l'accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007</p>	<p>Avv. STATO Gabriella PALMIERI</p> <p>per Regione Calabria: Massimo LUCIANI</p>	CASSESE	<p>Rinuncia, limitat. ad artt. 1 e 2, dep. il 23-2-2010. - Accettazione della rinuncia parziale dep. il 23-3-2010</p>

- Lamentata unilaterale autoattribuzione della possibilità di accedere ai finanziamenti introdotti dalla legislazione statale con il cosiddetto fondo per il ripiano dei disavanzi pregressi e autorizzazione alle aziende sanitarie al ricorso all'indebitamento per la copertura dei disavanzi registrati fino a tutto l'anno 2007 - Contrasto con la normativa nazionale che prevede tale possibilità solo per le Regioni che hanno sottoscritto con lo Stato l'Accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi e limitatamente ai disavanzi registrati sino all'anno 2005; Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella - Eventualità che non si addivenga al riconoscimento della Fondazione quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico entro la data del 31 dicembre 2009 - Conseguente recesso della Regione dalla Fondazione e nomina di un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la riconduzione delle unità operative complesse esistenti presso la Fondazione nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini e la continuazione presso l'Azienda medesima dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei dirigenti medici in servizio nella Fondazione;

Istituzione, con nomina del Consiglio regionale, dell'Autorità per il sistema sanitario, composta da cinque esperti di nomina regionale e da tre rappresentanti rispettivamente designati dalla Guardia di Finanza, dai NAS e dalla Corte dei conti, al fine di potenziare l'attività di controllo, vigilanza ed ispezione sulle aziende pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni sanitarie - Contrasto con le norme statali volte a limitare il numero delle strutture di supporto agli organismi istituzionali)

- rif. artt. 3, 51, 81, 97, 117, c. 3° e 118 Costituzione; art. 1, c. 174° e 180° legge 30/12/2004, n. 311; art. 29 decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 04/08/2006, n. 248; legge 27/12/2006, n. 296; decreto legge 20/03/2007, n. 23, convertito in legge 17/05/2007, n. 64; art. 4, c. 2° bis decreto legge 01/10/2007, n. 159, convertito in legge

29/11/2007, n. 222; legge 27/12/2007, n. 244; art. 68
decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito in legge
06/08/2008, n. 133

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
15	ric. 54/2009	Regione Calabria c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p data-bbox="698 177 1211 199">art. 22, c. 4° decreto legge 01/07/2009, n. 78</p> <p data-bbox="698 240 1211 783">(Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - Piano di rientro dal deficit sanitario - Nomina di un Commissario governativo per la predisposizione e l'attuazione del piano triennale, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, avente tutti i poteri spettanti agli organi della Regione e in sostituzione di essi - Lamentato illegittimo e irragionevole esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato al fine improprio di regolamentare l'assetto organizzativo e gestorio degli Enti preposti all'erogazione delle prestazioni sanitarie, estromissione della Regione in materie di sua competenza, lamentata disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, difetto assoluto di proporzionalità della sostituzione rispetto alle finalità perseguite)</p> <p data-bbox="698 823 1211 908">- rif. artt. 3, 117, c. 2° e 3°, 120, c. 2° e 121 Costituzione; art. 8, c. 1°, 4° e 5° legge 05/06/2003, n. 131</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 233">per Regione Calabria: Massimo LUCIANI</p> <p data-bbox="1211 272 1621 296">Avv. STATO Gabriella PALMIERI</p>	CASSESE	<p data-bbox="1908 177 2177 296">Atto di rinuncia dep. il 29-1-2010. - Accettazione della rinuncia dep. il 12-3-2010</p>

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

16	ric. 22/2010	Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione Calabria	<p>art. 1, c. 1° legge Regione Calabria 07/12/2009 n. 48, che modifica art. 5, c. 1° legge Regione Calabria 30/04/2009 n. 11</p> <p>(Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Modifica dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 11/2009 - Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella - Proroga del termine, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, entro il quale la Fondazione deve essere trasformata in Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, a pena del recesso della Regione dalla Fondazione e della nomina di un commissario liquidatore - Riproposizione degli stessi profili di incostituzionalità già prospettati con il Ric. n. 43/2009 avverso l'art. 5, comma 1)</p> <p>- rif. artt. 3, 51, 81 e 97 Costituzione</p>	<p>Avv. STATO Gabriella PALMIERI</p> <p>per Regione Calabria: Massimo LUCIANI</p>	CASSESE	
----	--------------	---	--	---	---------	--